

## **Regolamento relativo alla frequenza volontaria di studenti universitari presso le Aziende Sanitarie di Ferrara**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica agli studenti iscritti a Corsi di studio (CdS) universitari al fine di consentire la frequenza volontaria esclusivamente osservazionale ed extra-curriculare, da intendersi come opportunità utile alla formazione professionale e a consentire approfondimenti di una specifica disciplina con un arricchimento della propria formazione realizzando nuove esperienze.
2. La frequenza volontaria svolta non viene riconosciuta o convalidata in sostituzione delle attività formative obbligatorie/curricolari previste dal piano degli studi del CdS al quale è iscritto lo studente.
3. Le frequenze disciplinate dal presente Regolamento sono svolte a titolo assolutamente volontario, gratuito e non comportano l'instaurazione di rapporto d'impiego o di collaborazione con le Aziende Sanitarie di Ferrara.

### **Art. 2**

#### **Requisiti di ammissione**

1. Lo studente interessato, deve essere regolarmente iscritto ad un CdS presso un Ateneo pubblico o privato purché riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca ovvero provenire da una Università straniera nell'ambito della UE.
2. Lo studente del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia per essere ammesso alla frequenza volontaria di strutture sanitarie deve essere iscritto almeno al quinto anno di corso, aver conseguito l'Attestato di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (Rischio Alto), il Certificato di Idoneità alla Mansione, aver sostenuto e superato gli esami di materie cliniche.
3. Gli aspiranti alla frequenza volontaria dovranno presentare domanda al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria a cui afferisce il Servizio/U.O. presso il quale intendono svolgere la frequenza volontaria, che deve essere indicato/a nell'istanza stessa, nonché il periodo di frequenza, utilizzando la modulistica allegata (all. 1).

Nella domanda dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- 1) l'Università in cui si è iscritti;
- 2) il CdS e l'anno di iscrizione;
- 3) per gli studenti del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, gli esami di materie cliniche sostenuti e superati.

La mancata dichiarazione comporterà l'inammissibilità della domanda, mentre qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si incorre nella decadenza dalla frequenza; inoltre la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del succitato D.P.R., è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

4. Sulla domanda di frequenza esprime parere preventivo il Responsabile del Servizio/U.O. presso il quale l'aspirante ha chiesto di svolgere la frequenza volontaria, compatibilmente con le frequenze previste e pianificate presso la medesima struttura per le attività curricolari.

5. Trattandosi di attività volontaria e non curricolare, non è valida la copertura assicurativa attivata dal pagamento della tassa di iscrizione annuale presso l'Università e pertanto l'ammissione alla frequenza è altresì subordinata alla stipula da parte del frequentatore:

- di una polizza assicurativa contro i rischi da infortuni, malattie professionali, invalidità permanente e morte, per massimali non inferiori a €. 75.000,00;
- di una polizza per responsabilità civile verso terzi, inclusa tra questi la struttura ospitante, per i rischi derivanti dalla presenza nel Servizio/U.O./Direzione. L'assicurazione dovrà prevedere un massimale unico non inferiore a €. 258.000,00.

Le copie dei suddetti contratti dovranno essere allegate alla domanda di ammissione.

### **Art. 3**

#### **Durata e modalità di svolgimento della frequenza**

1. La frequenza volontaria può avere una durata massima non superiore a 100 ore corrispondenti a un periodo che non ecceda il limite delle tre settimane complessive.

2. Le modalità di svolgimento della frequenza (articolazione oraria, registrazione presenze...) sono concordate con il Responsabile del Servizio/U.O. in cui si svolge la frequenza, il quale deve attestare la presenza del frequentatore utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento.

I frequentatori non possono essere impegnati in attività se non di tipo osservazionale.

### **Art. 4**

#### **Doveri del frequentatore**

1. Il frequentatore è tenuto a rispettare le direttive impartite dal Responsabile del Servizio/U.O./Dipartimento in cui si svolge la frequenza e dovrà operare nel rispetto delle direttive aziendali e dei Regolamenti di riferimento, che il responsabile di cui sopra avrà cura di impartire allo studente frequentatore.

2. Il frequentatore, qualora non in possesso della certificazione della Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, appena ottenuta l'ammissione, dovrà contattare il Servizio di Medicina del Lavoro per sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dalla vigente normativa, in relazione a eventuali rischi correlati al Servizio/U.O./Direzione presso cui svolge la frequenza.

Il frequentatore di aree esposte al rischio radiologico o di altre aree a rischio, dovrà sottoporsi agli stessi controlli previsti per il personale dipendente.

Il frequentatore deve esporre il cartellino di riconoscimento fornito dall'Azienda.

Agli ammessi alla frequenza verrà consegnata da parte del Servizio Medicina del Lavoro l'informativa relativa agli infortuni comportanti un rischio biologico.

3. Il frequentatore deve esporre il cartellino di riconoscimento fornito dall'Azienda.

4. Eventuali assenze nel periodo di frequenza, vanno comunicate sollecitamente al Responsabile del Servizio/U.O./Dipartimento in cui si svolge la frequenza.